



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

STATUTO NAZIONALE
Approvato
dall'Assemblea Nazionale
del 24 novembre 2011

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Costituzione

E' costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, associazione volontaria e senza fini di lucro, con sede in Roma.

ART. 2 - Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi

1 - Scopi della CNA sono:

- a) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, delle piccole e medie industrie ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, nonché degli artigiani, del lavoro autonomo nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati. Lo scopo della rappresentanza, la tutela e dello sviluppo si realizza nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con la Pubblica Amministrazione nonché con le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello nazionale, europeo, internazionale ed a tutti i livelli territoriali;
- b) la stipula di accordi e contratti collettivi nazionali di lavoro.

2 - In diretta attuazione di tali scopi, la CNA svolge le seguenti attività:

- a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese nell'ambito del sistema produttivo nazionale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
- b) promuove la prestazione, anche diretta, e/o fornisce dei servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- c) promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli artigiani e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini italiani e

stranieri. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del Patronato EPASA, ente riconosciuto con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561; il quale esplica le attività di patronato di cui alle legge 30 marzo 2001 n. 152.

- d) assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali dell'Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato (ECIPA);
- e) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso CNA Pensionati;
- f) assume iniziative dirette alla modernizzazione ed allo sviluppo delle imprese associate, nonché a migliorare la competitività dei loro prodotti sui mercati interni ed internazionali;
- g) costituisce strutture organizzative e di servizio aventi lo scopo di svolgere a favore delle imprese associate operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, promuovendo la costituzione o assumendo la partecipazione in società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali;
- h) svolge attività editoriale dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;
- i) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
- j) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti;
- k) promuove l'istituzione di sedi di rappresentanza all'estero.

TITOLO II

IL SISTEMA CNA: COSTITUZIONE, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE

ART. 3 – La CNA

1. La CNA costituisce il sistema nazionale ed unitario di rappresentanza generale dell'impresa italiana, con particolare riferimento all'Artigianato, alle Piccole e Medie Imprese, alle Piccole e Medie Industrie ed alle relative forme associate, nonché alle imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le forme di lavoro autonomo ed ai pensionati.

2. Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali: CNA - Associazioni Provinciali (di seguito CNA Provinciali), CNA Regionali e CNA Nazionale; questi, insieme alle Unioni CNA, a CNA Pensionati nonché a tutti gli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA compongono il sistema confederale.
3. Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.
4. L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Provinciali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.
5. I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello provinciale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.
6. Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.
7. la Direzione Nazionale, ai sensi dell'art. 13, lett. h) del presente statuto, può deliberare in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA, ma che richiedono forme di adesione:
 - a. il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al sistema CNA, al solo fine svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;
 - b. l'aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l'aggregato conferisce a CNA, la rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l'autonomia organizzativa statutaria dell'associazione richiedente;
 - c. l'affiliazione, consistente in un rapporto di adesione in cui vi è una forte coincidenza di scopi ed obiettivi politici e sindacali, tali da consentire anche l'uso del marchio CNA all'associato. Le scelte politiche e sindacali di maggiore rilievo sono assunte di comune intesa tra l'associato e la CNA, alla quale è comunque riservata la rappresentanza politica in tutte le sedi istituzionali in cui è presente.
I rapporti di partenariato e di aggregazione possono essere decisi anche dalle Direzioni delle CNA Provinciali o Regionali previa comunicazione alla Direzione Nazionale.

ART. 4 - Obiettivi del sistema CNA

1. Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso sistema delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici dell'intero paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle piccole e medie imprese

sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

2. Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di accesso ai mercati per tutte le imprese e per regole di disciplina dei mercati conformi ai principi del trattato dell'Unione Europea.
3. Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.
4. Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.
5. Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema.
6. Il sistema CNA è impegnato ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.
7. Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:
 - a) la rappresentanza e tutela degli interessi;
 - b) la promozione economica delle imprese;
 - c) la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.
8. Il sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.
9. Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.
10. Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

ART. 5 – Il sistema CNA

1. La CNA intesa come Confederazione esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema: questo avviene ai livelli confederali di CNA Provinciali, CNA Regionali e CNA Nazionale.
2. Il sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione. Essi sono:
 - a) le Unioni organizzate a livello provinciale, regionale, nazionale;
 - b) la CNA Pensionati;
 - c) i raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA.

A) Le CNA Provinciali

1. Le CNA Provinciali sono il livello confederale di base del sistema CNA e sono a loro volta costituite da tutti gli associati al sistema CNA medesimo che hanno la sede della loro impresa nel rispettivo territorio provinciale. Esse comprendono tutte le strutture organizzative territoriali, le Unioni ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui le CNA Provinciali medesime si articolano.
2. Nelle CNA Provinciali si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.
3. Le CNA Provinciali operano per l'organizzazione delle Unioni Provinciali CNA, di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, definendo all'interno del Piano Strategico provinciale la scelta delle risorse da impegnare negli stessi.
4. Le CNA Provinciali garantiscono nel proprio statuto la partecipazione elettiva delle Unioni, della CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio all'Assemblea Provinciale al fine di conferire valore confederale all'Assemblea stessa e – in conseguenza – ai successivi livelli confederali del sistema CNA. Le Unioni Provinciali concorrono alla composizione dell'Assemblea provinciale della CNA fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa.
5. La CNA Provinciale:
 - a) rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nella rispettiva provincia;
 - b) rappresenta la CNA nel medesimo ambito provinciale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello provinciale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;
 - c) garantisce che gli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dalle relative Unioni Provinciali, siano rappresentati negli organi dell'associazione;
 - d) stipula, con il concorso delle Unioni presenti sul territorio provinciale, gli accordi sindacali a livello provinciale sulle materie ad esse demandate dai livelli nazionale e/o regionale;

- e) individua ed organizza a livello provinciale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA. La CNA Provinciale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione;
 - f) attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;
 - g) definisce le politiche finanziarie provinciali, nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
 - h) stabilisce direttamente, tenuto anche conto degli indirizzi al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e provvede alla organizzazione e gestione dello stesso nell'ambito dell'associazione;
 - i) detiene il potere esclusivo al livello provinciale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi; può proporre, d'intesa con le rispettive CNA Regionali, la costituzione di associazioni subprovinciali, con particolare riferimento alle aree metropolitane, la cui ammissione al sistema CNA è deliberata dalla Direzione Nazionale della CNA;
6. La Direzione della CNA Nazionale valuta la compatibilità degli statuti delle CNA Provinciali con i principi generali dello Statuto della CNA e con i requisiti di cui al successivo art. 8.

B) Le CNA Regionali

1. Le CNA Regionali sono il livello confederale regionale del sistema CNA.
2. Le CNA Regionali assicurano la rappresentanza politica al sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali, sindacali della Regione di riferimento.
3. La Direzione Nazionale della CNA valuta la compatibilità degli statuti delle CNA Regionali con i principi generali dello statuto della CNA e ne delibera l'accettazione.
4. La CNA Regionale:
 - a) rappresenta e tutela gli interessi del sistema CNA e dei suoi associati al livello della Regione e presso le istituzioni regionali;
 - b) elabora e dirige a livello regionale la politica sindacale e le relative iniziative e stipula con il concorso delle Unioni presenti nel territorio regionale contratti ed accordi sindacali;
 - c) elabora le proposte legislative da avanzare alle Regioni;

- d) opera nell'ambito delle politiche di promozione economica in ambito regionale e, in accordo con la CNA Nazionale, anche in ambito interregionale;
 - e) attua e gestisce, nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema CNA, le politiche ed i provvedimenti comunitari nella propria regione.
 - f) stabilisce lo stato giuridico ed economico del personale dipendente e detiene il potere esclusivo al livello regionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.
5. Nell'ambito delle funzioni attribuite mediante uno specifico patto costitutivo tra le CNA Provinciali della Regione, e con risorse e meccanismi organizzativi da stabilire all'interno di appositi Piani Strategici di sistema regionale, le CNA Regionali possono anche svolgere funzioni di:
- a) integrazione di strutture e dei servizi, anche attraverso economie di scala e rapporti di sussidiarietà tra Associazioni Provinciali e CNA Regionale;
 - b) gestione del rapporto con la CNA Nazionale e con le altre CNA Regionali;
 - c) controllo sulla correttezza degli atti e sul rispetto dei vincoli statutari da parte delle CNA Provinciali, su delega della Direzione Nazionale e nei limiti delle norme contenute nel presente statuto.
6. Le CNA Regionali, d'intesa con le rispettive CNA Provinciali, debbono operare per l'organizzazione delle Unioni Regionali CNA, di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA definendo all'interno del Piano Strategico regionale la scelta delle risorse da impegnare nelle stesse.

C) La CNA Nazionale

1. La CNA Nazionale costituisce il livello nazionale confederale del sistema CNA.
2. La CNA Nazionale usa la seguente denominazione: "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa" della quale è titolare esclusiva, al pari del logotipo e del simbolo di cui al successivo art. 29.
3. La CNA Nazionale:
 - a) rappresenta la sintesi degli interessi espressi dall'intero sistema confederale;
 - b) rappresenta l'unico livello di espressione della organizzazione generale della rappresentanza in sede nazionale, europea ed internazionale;
 - c) opera per realizzare l'integrazione tra i differenti ambiti associativi, basata sulla convenienza e l'utilità, la creazione di valore, la solidarietà;
 - d) agisce come livello unificante l'immagine e la comunicazione dell'intero sistema CNA;

- e) promuove ed organizza sinergie tra i diversi livelli associativi, anche attraverso l'utilizzo su scala nazionale delle più rilevanti esperienze realizzate e/o la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;
 - f) stabilisce gli ambiti di rappresentanza delle Unioni, in relazione ad interessi economici affini ed omogenei;
 - g) valorizza il sistema generale unitario e nazionale della rappresentanza e ne stabilisce gli standard di qualità e di comportamento, sulla base dei poteri conferitile dal presente Statuto;
 - h) è titolare dei rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali e sociali nonché con le forze politiche e le Istituzioni di livello nazionale ed europeo;
 - i) è titolare delle relazioni sindacali a livello nazionale e stipula contratti ed accordi sindacali;
 - j) cura la formazione dei quadri e dirigenti del sistema e promuove studi e ricerche;
 - k) detiene il potere esclusivo al livello nazionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.
4. La CNA Nazionale opera per l'organizzazione delle Unioni CNA, di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA, definendo all'interno del Piano Strategico Nazionale le risorse da impegnare per le stesse.

ART. 6 - Le articolazioni del Sistema CNA

A) Le Unioni CNA

1. L'Unione è una istanza di aggregazione di interessi professionali e di settore.
2. Le Unioni sono stabilite dalla Direzione Nazionale CNA.
3. Ad ogni livello confederale non possono essere costituite nuove Unioni od Unioni che configurino aggregazioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.
4. Le Unioni CNA sono articolazioni dei livelli confederali provinciali, regionali e nazionale. Esse sono costituite, a partire dal livello provinciale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica.
5. Le Unioni concorrono a comporre il sistema CNA.

6. Le Unioni sono dotate di organi elettivi di governo rappresentativi della pluralità delle identità professionali degli associati presenti all'interno dell'Unione a livello provinciale, regionale e nazionale.
7. Ciascuna Unione, nella propria autonomia, può articolarsi ulteriormente al suo interno secondo modalità organizzative atte a riconoscere, valorizzare, rappresentare specifici ambiti di interesse interni all'Unione e legati ad identità di mestiere, di settore, di filiera, di distretto produttivo, di territorio.
8. Sono organi dell'Unione:
 - a livello provinciale: l'Assemblea, il Consiglio, la Presidenza, il Presidente;
 - a livello regionale: il Consiglio, la Presidenza, il Presidente;
 - a livello nazionale: il Consiglio, la Presidenza, il Presidente.
9. L'Assemblea Provinciale dell'Unione si riunisce ogni 4 anni e concorre ad eleggere pro quota i componenti dell'Assemblea Provinciale della CNA nell'ambito delle norme stabilite dagli statuti delle CNA Provinciali.
10. Contestualmente:
 - a) elegge il Consiglio Provinciale dell'Unione secondo modalità di composizione e di funzionamento stabilite dagli statuti e/o dai regolamenti della CNA Provinciale che ne garantiscano la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interne all'Unione;
 - b) elegge il Presidente e la Presidenza dell'Unione Provinciale, garantendo la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interne all'Unione;
 - c) elegge i rappresentanti dell'Unione Provinciale al Consiglio Regionale di Unione, secondo il regolamento approvato dalla Direzione della CNA Regionale che salvaguardino la rappresentatività del Consiglio Regionale di Unione in rapporto alla consistenza associativa di ciascuna Unione Provinciale; i Presidenti Provinciali di Unione sono membri di diritto del Consiglio Regionale di Unione.
11. Il Consiglio Regionale di Unione si riunisce su convocazione del Presidente dell'Unione. Una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle assemblee elettive confederali è convocato per:
 - a) eleggere il Presidente e la Presidenza dell'Unione Regionale, garantendo la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interne all'Unione;
 - b) eleggere i rappresentanti dell'Unione Regionale al Consiglio Nazionale di Unione, secondo il regolamento approvato dalla Direzione della CNA Nazionale, che salvaguardino la rappresentatività del Consiglio Nazionale di Unione in rapporto alla consistenza associativa di ciascuna Unione; i Presidenti Regionali di Unione sono membri di diritto del Consiglio Nazionale di Unione.
12. Il Consiglio Nazionale di Unione si riunisce su convocazione del Presidente dell'Unione. Una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle assemblee elettive

confederali è convocato per eleggere il Presidente e la Presidenza, composta da un numero di membri fino ad un massimo di 15.

13. I Presidenti di Unione ad ogni livello restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
14. Il Presidente di ciascuna Unione Nazionale è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale della CNA e della Direzione Nazionale della CNA.
15. Il Presidente di ciascuna Unione Regionale o Provinciale è membro di diritto dell'Assemblea del corrispondente livello confederale. Gli statuti delle CNA Provinciali e delle CNA Regionali normano i criteri di partecipazione dei Presidenti di Unione alla corrispondente Direzione CNA.
16. Le Unioni svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente del corrispondente livello confederale.
17. Ad ogni livello confederale il Presidente della CNA delega, di norma, all'Unione ed al suo Presidente di:
 - a) rappresentare gli interessi degli associati nell'ambito dell'Unione stessa, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa del sistema CNA;
 - b) rappresentare istituzionalmente le relative categorie professionali;
 - c) elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza dei rispettivi mestieri e/o settori e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori;
 - d) elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
 - e) dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.
18. Nel caso il Presidente confederale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme della Direzione al corrispondente livello.
19. Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di Unione al corrispondente livello.
20. In considerazione della specificità del settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate, ed ha un proprio statuto. Le iniziative sindacali, non unitarie, di carattere nazionale dei servizi di autotrasporto merci, o che impegnino l'insieme della Confederazione, dovranno in ogni caso essere concertate tra gli organi della Confederazione e CNA FITA. Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali aventi rilievo economico e finanziario la CNA FITA assumerà le relative decisioni solo previa autorizzazione della CNA.
21. Le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente del livello confederale corrispondente il quale opera su mandato dei

relativi organi confederali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Unioni ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

22. Le Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA al corrispondente livello, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività concernenti le Unioni.

B) I RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE

1. La CNA promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di specifici obiettivi comuni.
2. I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono a partire dal livello provinciale tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.
3. Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione Nazionale della CNA.
4. Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse a livello Regionale o Provinciale è membro di diritto dell'Assemblea del corrispondente livello confederale. Gli statuti delle CNA Provinciali e delle CNA Regionali stabiliscono i criteri di partecipazione dei Presidenti di raggruppamento di interesse alle corrispondenti Direzioni CNA.
5. La Direzione Nazionale della CNA delibera sulle proposte di costituzione ed organizzazione di nuovi raggruppamenti di interesse.

C) CNA PROFESSIONI

1. CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D. Lgs. 206/2007.
2. CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA.
3. Le associazioni aderiscono a CNA Professioni, in forza di una delibera della Direzione Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Direzione Nazionale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.
4. Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: "aderente a CNA Professioni".
5. Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello statuto CNA ed dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati degli organi confederali, la Direzione Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Professioni.
6. Il Collegio Nazionale dei Garanti CNA, di cui al successivo art. 19, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il sistema CNA.
7. CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole associazioni aderenti, possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza Nazionale di CNA Professioni e quindi delle competenti Direzioni Regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi

- degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.
8. Gli organi di CNA Professioni a livello nazionale sono:
 - a. il consiglio,
 - b. la presidenza
 - c. il presidente.Tutti i membri degli organi debbono essere associati a CNA.
 9. Il Consiglio è composto dai presidenti di ciascuna associazione aderente, o da un loro delegato, purché socio di CNA. Il Consiglio delibera sugli indirizzi generali di CNA Professioni, al fine di fornire adeguata rappresentanza politica e sindacale alle associazioni aderenti in tutte le sedi istituzionali ed economiche sia nazionali che comunitarie. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente di CNA Professioni. Una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle assemblee elettive confederali è convocato per eleggere il Presidente e la Presidenza.
 10. La Presidenza è composta da un numero di membri non inferiore a 3 fino ad un massimo di 7.
 11. Il Presidente di CNA Professioni è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale CNA e della Direzione Nazionale. Resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
 12. CNA Professioni svolge la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente Nazionale.
 13. il Presidente della CNA Nazionale delega a CNA Professioni ed al suo Presidente di:
 - a. rappresentare gli interessi degli associati delle Associazioni aderenti, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa nel sistema CNA;
 - b. rappresentare istituzionalmente le relative associazioni professionali;
 - c. elaborare ed attuare le politiche di promozione economica, professionale, culturale e tecnica, di settore professionale, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali agli associati di ciascuna associazione aderente, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
 - d. dar vita a forme di coordinamento intersettoriale.
 14. Nel caso il Presidente confederale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione Nazionale.
 15. Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di CNA Professioni.
 16. CNA Professioni non può assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Sistema confederale, secondo la previsioni del presente statuto.
 17. Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del sistema CNA debbono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dal presente statuto. L'Assemblea Nazionale, su proposta della Presidenza, può deliberare speciali forme di adesione a CNA, per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi.

D) CNA PENSIONATI

1. La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.

2. L'organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il sistema CNA e si dota di un proprio statuto conforme ai principi ed alle norme contenute nello statuto, nel regolamento e nel codice etico della CNA.
3. CNA Pensionati attiva convenzioni con gli istituti previdenziali per la riscossione delle quote associative dei pensionati iscritti, i quali automaticamente sono aderenti al sistema CNA.
4. Il Presidente di CNA Pensionati è membro di diritto della Assemblea e della Direzione della CNA al corrispondente livello confederale.

TITOLO III

IL SISTEMA CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE

ART. 7 - Adesione al sistema CNA

1. Possono aderire al sistema CNA le imprese, in qualunque tipo costituite, comprese le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.
2. Gli associati al sistema CNA debbono:
 - a. accettare lo Statuto della CNA Nazionale e della CNA Regionale e della CNA Provinciale di riferimento;
 - b. rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della Confederazione;
 - c. ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno, comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;
 - d. l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione ECIPA ed EPASA le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
 - e. garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.
3. I diritti degli associati CNA:
 - a. Ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad

- esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
- b. Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.
 - c. Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.
 - d. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.
 - e. Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla presidenza provinciale, regionale o di Unione, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA, ferma la possibilità per gli statuti di tali livelli confederali di prevedere periodi più lunghi, anche per le altre cariche confederali a livello territoriale.
 - f. Per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.
4. Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. Le assemblee provinciali del sistema CNA stabiliscono annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.

ART. 8 - Requisiti necessari per far parte del sistema CNA

1. Per fare parte del sistema CNA, le CNA Provinciali e le CNA Regionali debbono assumere statuti che garantiscano sostanzialmente:
 - a. scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli del presente Statuto, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2,3, 4,5,7,9;
 - b. che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
 - c. modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
 - d. l'obbligo per le CNA Provinciali di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
 - e. organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con il presente Statuto;
 - f. ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Provinciale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione Nazionale; una sola CNA

- Regionale per ogni regione; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
- g. adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
 - h. la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
 - i. che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
 - j. che la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA, non superi i due mandati pieni consecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
 - k. il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente;
 - l. il riconoscimento del ruolo e delle funzioni della CNA Nazionale e delle altre componenti il sistema CNA;
 - m. la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
 - n. l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;
 - o. il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA;
 - p. obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Provinciali o Regionali;
 - q. obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.
2. Gli statuti delle CNA Provinciali e delle CNA Regionali debbono contenere tutte le altre previsioni che il presente statuto afferma come obbligatorie.

TITOLO IV GLI ORGANI NAZIONALI DELLA CNA

ART. 9 - Composizione degli organi nazionali della CNA

1. Gli organi nazionali della CNA, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 18 (Collegio dei Revisori dei Conti) e 19 (Collegio dei Garanti), sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA.

2. I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.
3. Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.
4. E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e i poteri e l'autonomia dell'organo stesso.

ART. 10 - Gli organi della CNA

1. Gli Organi della CNA sono:
 - l'Assemblea;
 - la Direzione;
 - la Presidenza;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Garanti.
2. Gli organi del sistema CNA sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione secondo le norme degli statuti dei rispettivi livelli confederali, fermi restando i seguenti principi generali per tutti vincolanti:
 - a. non è ammesso il principio di cooptazione;
 - b. in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il Presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;
 - c. se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
 - d. in caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore. Per il livello nazionale alla convocazione provvede il membro in carica più anziano per età dell'Assemblea Nazionale;
 - e. nelle assemblee provinciali, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero l'Unione da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

ART. 11 - L'Assemblea: durata e composizione

1. L'Assemblea rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l'anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA.

2. Sono membri dell'Assemblea:
 - a. i Presidenti in carica delle CNA Provinciali, delle CNA Regionali, delle Unioni Nazionali CNA;
 - b. i componenti la Presidenza Nazionale;
 - c. i Presidenti nazionali in carica di ECIPA, EPASA, CNA Pensionati, dei raggruppamenti di interesse di cui all'art. 6 punto B) e di CNA Professioni di cui all'art. 6 punto C);
 - d. un numero di titolari di imprese e di pensionati, eletti ogni 4 anni, secondo le modalità previste dal regolamento, dalle CNA Provinciali e dalle CNA Regionali proporzionalmente alla loro consistenza associativa e in numero complessivo pari alla somma di quelli indicati alle lettere a), b), c) del presente articolo.
3. Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti, nonché i componenti la Direzione non facenti parte dell'Assemblea. Nelle riunioni dell'Assemblea la titolarità del voto deliberativo spetta esclusivamente agli associati, anche pensionati, che ne sono membri.
4. I Presidenti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.

ART. 12 - L'Assemblea: poteri e compiti

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA.
2. L'Assemblea:
 - a. stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa;
 - b. esamina l'andamento della CNA e delle strutture collegate;
 - c. approva il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Biennale proposto dalla Direzione, ivi comprese le quote associative di contribuzione alla CNA Nazionale, con modalità di votazione previste dal regolamento e che si basino sul peso associativo e sulla capacità contributiva alla CNA Nazionale;
 - d. approva annualmente il bilancio consuntivo della CNA Nazionale proposto dalla Direzione;
 - e. delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all'ordine del giorno;
 - f. approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i due terzi più uno dei presenti;
 - g. delibera l'eventuale scioglimento dell'EPASA, con le stesse modalità e maggioranze richieste per lo scioglimento della CNA, secondo quanto previsto dallo statuto dell'ente.

3. L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno ventiquattro ore.
4. Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti.
5. L'Assemblea viene convocata ogni 4 anni per:
 - deliberare il numero dei componenti la Direzione ed eleggerli;
 - eleggere il Presidente ed i Vicepresidenti, determinando il numero di quest'ultimi;
 - eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - eleggere, stabilendone i compensi, i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo; a tal fine, il regolamento ne disciplinerà modalità di designazione da parte dei soggetti costituenti il sistema CNA.
6. In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente, di Vicepresidenti o di organi prima della normale scadenza dei quattro anni.
7. L'elezione degli organi è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; qualora per 3 volte non si sia raggiunto il quorum, l'Assemblea, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 13 - La Direzione: durata e composizione; poteri e compiti

1. La Direzione rimane in carica 4 anni ed è composta da membri eletti dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori iscritti alla CNA, i pensionati iscritti alla CNA Pensionati, i legali rappresentanti di società e gli amministratori con deleghe operative di forme associate iscritte alla CNA secondo modalità stabilite dal Regolamento Nazionale.
2. Sono membri di diritto della Direzione i Presidenti Nazionali delle Unioni, di CNA Pensionati, dei raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e di CNA Professioni.
3. La Direzione viene convocata dalla Presidenza, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
4. La Direzione ha il compito di:
 - a. nominare, su proposta della Presidenza, il Segretario Generale;
 - b. attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa della CNA stabilite dall'Assemblea;

- c. deliberare il Piano Strategico poliennale della CNA Nazionale proposto dalla Presidenza per il tramite del Segretario Generale;
- d. deliberare in merito alle iniziative ed alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società in attuazione delle decisioni dell'Assemblea;
- e. costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
- f. esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dalla CNA;
- g. esercitare direttamente, ovvero delegarlo su conforme richiesta delle CNA Provinciali interessate alle CNA Regionali di riferimento, il potere di controllo di legittimità rispetto alle norme del presente Statuto, del regolamento, del codice etico e di comportamento per la prevenzione degli illeciti, su tutte le articolazioni del sistema confederale CNA;
- h. decidere sulle domande di partenariato, aggregazione, affiliazione di organizzazioni autonome, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari. Decidere sulla cessazione del rapporto associativo dei soggetti costituenti il sistema CNA a norma del presente statuto e del regolamento;
- i. adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla osservanza da parte delle articolazioni confederali del sistema CNA del presente statuto, del regolamento e del codice etico della CNA, e del codice di comportamento per la prevenzione degli illeciti; nonché impugnare, innanzi al medesimo Collegio Nazionale dei Garanti atti di organi confederali per chiederne l'annullamento;
- j. deliberare il commissariamento, l'estromissione dal sistema CNA o altro tipo di provvedimento riguardante le CNA Provinciali, le CNA Regionali, nonché le altre organizzazioni del sistema CNA aventi per statuto rilevanza esterna specificandone i motivi e nominando i commissari;
- k. deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dall'Assemblea;
- l. decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati dalla CNA;
- m. deliberare su proposta del Segretario, l'articolazione della CNA Nazionale, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della CNA Nazionale, nonché le assunzioni e i licenziamenti dei funzionari;
- n. dare esecuzione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- o. attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
- p. presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;
- q. approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- r. proporre all'Assemblea il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Biennale e, contestualmente, la relativa quota di contribuzione alla CNA Nazionale;
- s. ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;
- t. deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA;
- u. dotarsi di proprio regolamento;

- v. deliberare l'accettazione delle associazioni costituenti nella ottemperanza delle norme contemplate dal presente statuto rispetto ai requisiti di ammissione e deliberare circa la compatibilità con lo statuto nazionale degli statuti di tutti gli ambiti associativi componenti il sistema CNA; essa ha competenza su ogni e qualsiasi questione che attenga alle modifiche dei soggetti componenti il sistema, quali fusioni, scissioni, cambio di denominazioni, modifiche territoriali, costituzione di nuove associazioni in relazione alla costituzione di nuove province; essa decide su richiesta del relativo organismo a livello territoriale. In caso di modifica del numero delle Unioni o del loro nome, o dei raggruppamenti di interesse, ovvero nel numero o denominazione dei soggetti costituenti, alla prima riunione dell'assemblea annuale CNA, viene modificata la relativa norma transitoria;
 - w. promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di mestiere e/o settore del sistema CNA;
 - x. approvare gli statuti dell'EPASA e dell'ECIPA; approvare le modifiche agli statuti dell'EPASA e dell'ECIPA; nominare gli organi dell'EPASA e dell'ECIPA, secondo quanto previsto negli statuti dei due enti; deliberare l'eventuale scioglimento dell'ECIPA, secondo quanto previsto dallo statuto dell'ente.
5. La Direzione Nazionale può delegare su specifiche situazioni, ove lo Statuto Regionale lo preveda, la Direzione Regionale competente a deliberare il commissariamento di una Associazione Provinciale.
 6. La CNA Regionale richiedente può adire il Collegio Nazionale dei Garanti ai sensi della lettera i) del presente articolo.
 7. La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche non imprenditori.
 8. La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze, ad esclusione di quelle previste ai punti j), m), n), o) .

ART. 14 - La Presidenza: durata, composizione e compiti

1. La Presidenza è un organo collegiale che rimane in carica 4 anni ed è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti. Il Presidente può indicare un Vice Presidente con funzioni vicarie. Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Segretario Generale.
2. La Presidenza:
 - a. promuove l'attività politica della CNA;
 - b. adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Segretario Generale, il Piano Strategico poliennale della CNA Nazionale;
 - c. ha funzioni di rappresentanza politico-istituzionale;
 - d. verifica l'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
 - e. convoca l'Assemblea e la Direzione, stabilendone l'ordine del giorno;
 - f. può assumere delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica;

- g. in caso di mancata nomina dei membri dei Collegi dei Garanti o dei Collegi dei Revisori da parte dei corrispondenti livelli confederali, su segnalazione di qualunque interessato, la Presidenza, previa diffida a provvedere entro un termine congruo, nomina, in caso di inadempimento, un commissario con il mandato di convocare la competente assemblea ed eleggere i membri degli organi;
- h. in caso di mancata presentazione agli organi preposti all'approvazione dei bilanci, nei termini stabiliti dai rispettivi statuti, la Presidenza, su segnalazione di qualunque interessato, può diffidare il livello confederale a provvedere alla presentazione del bilancio entro un termine congruo. In difetto nomina un revisore contabile esterno per la verifica della situazione economica, finanziaria ed amministrativa e contabile, il quale redigerà pure un bilancio, sulla base dei dati acquisiti, da sottoporre all'approvazione dell'organo statutario competente.

ART. 15 - Il Presidente

- 1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati al sistema CNA. Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
- 2. Il Presidente Nazionale:
 - a. ha la rappresentanza politica della Confederazione;
 - b. ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CNA Nazionale;
 - c. rappresenta la sintesi del sistema CNA, ne esprime e ne garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali;
 - d. presiede gli Organi ed è il rappresentante legale della CNA Nazionale a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
 - e. ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;
 - f. può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti delle Unioni Nazionali CNA.
- 3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario da lui nominato o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.
- 4. Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

ART. 16 - Presidenza onoraria

- 1. L'Assemblea può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria della CNA Nazionale a chi abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione

del mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa e che per almeno sei anni abbia ricoperto la carica di Presidente del rispettivo livello confederale.

2. Il Presidente onorario ha il diritto a partecipare ai lavori dell'Assemblea e della Direzione.
3. Il regolamento disciplinerà la durata della carica.

ART. 17 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.
2. Il Segretario Generale
 - a. è responsabile del funzionamento della struttura della CNA Nazionale e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa;
 - b. propone alla Presidenza Nazionale il Piano Strategico poliennale della CNA Nazionale;
 - c. sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di CNA Nazionale e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;
 - d. propone alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa delle aree e funzioni di attività confederali e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai funzionari;
 - e. stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, e propone alla Direzione l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro di dirigenti e funzionari. Nell'espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile;
 - f. partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA Nazionale;
 - g. coadiuva il Presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA ed ha la responsabilità dell'attuazione delle decisioni politiche.

ART. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, tutti iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti e viene eletto dall'Assemblea. Rimane in carica per la durata di 4 anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA Nazionale.
3. Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali.

4. Qualora la situazione economica e finanziaria dei livelli confederali, sia di entità particolarmente limitata, tenuto conto anche delle società ed enti promossi o controllati da essi, i relativi statuti possono prevedere la nomina di un solo revisore contabile, iscritto al relativo albo ed esterno al sistema CNA, con le medesime funzioni e responsabilità di cui ai precedenti capoversi.

ART. 19 -II Collegio Nazionale dei Garanti

1. Il Collegio Nazionale dei Garanti è composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti anche esterni al sistema CNA, che non abbiano alcun incarico in alcun organo nell'ambito della CNA né alcun rapporto di lavoro subordinato; esso è presieduto da un giurista.
2. Il Collegio dei Garanti viene eletto dall'Assemblea della CNA all'unanimità; rimane in carica per quattro anni.
3. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia, autonomo ed indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Esso decide qualunque controversia che insorga tra la CNA Nazionale e le CNA Provinciali e CNA Regionali, ovvero tra le medesime in ordine alla interpretazione ed alla applicazione delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli organi della CNA; esso decide sulla legittimità degli atti e provvedimenti adottati dagli organi della CNA Nazionale.
4. Esso è giudice d'appello unico sulle decisioni dei Collegi Provinciali dei Garanti e dei Collegi Regionali dei Garanti. In caso di mancata nomina dei membri o di impossibilità di funzionamento dei Collegi dei Garanti dei livelli confederali, nelle more della nomina dei componenti, ai sensi del precedente art. 14, lett. g), esso è competente a decidere sulle controversie interne a tali livelli.
5. Esso dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su domanda della Presidenza ovvero della Direzione Nazionale, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente statuto, al regolamento, al codice etico della CNA, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione. Per le medesime violazioni, su istanza di qualunque interessato, può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla CNA.
6. I diversi ambiti e livelli della CNA possono richiedere al Collegio Nazionale dei Garanti di decidere controversie relative a questioni interne alle medesime, anche per quanto attiene alla validità di atti o provvedimenti dalle stesse adottate.
7. La risoluzione del rapporto associativo può essere pronunciata, su richiesta di chiunque, anche dal Collegio dei Garanti Provinciali di appartenenza, ferma la facoltà dell'appello al Collegio Nazionale dei Garanti. Quest'ultimo è il solo competente, qualora la richiesta di risoluzione del rapporto associativo sia avanzata da un organo nazionale.

8. Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni.
9. Il regolamento del Collegio stabilirà modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento innanzi al collegio, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Il regolamento sarà portato a conoscenza di tutte le articolazioni componenti il sistema CNA.

ART. 20 - Cumulo delle cariche

Si rinvia al regolamento interno della CNA la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all'interno del sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

TITOLO V AUTONOMIE FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE – BILANCI

ART. 21 - Fondo comune

1. Il Fondo comune della CNA è costituito dalle quote associative annuali versate da tutte le associazioni componenti il sistema Confederale, nonché dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo comune.
2. L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono decise dall'Assemblea su proposta della Direzione.
3. In caso di scioglimento della CNA, il Fondo comune verrà devoluto integralmente ad associazioni e/o Enti non economici con finalità analoghe.

ART. 22 - Autonomia finanziaria

1. Ogni livello confederale CNA ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.
2. Ciascun livello confederale è dotato di un proprio fondo comune costituito ai sensi dell'art. 21 del presente statuto.
3. I creditori delle CNA Provinciali e delle CNA Regionali possono far valere i propri diritti solo sul rispettivo fondo comune di ciascun ambito associativo.

ART. 23 – Bilanci

1. Gli organi competenti approvano i bilanci secondo il criterio della competenza, siano essi consuntivi che preventivi. La CNA adotta uno schema unico di bilancio in tutte le sue articolazioni.
2. Il bilancio preventivo della CNA deve essere approvato entro il mese di febbraio di ciascun anno.
3. Il bilancio consuntivo della CNA deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
4. Le articolazioni del sistema confederale CNA perseguono l'obiettivo del pareggio di bilancio.
5. Nell'ambito di ciascun bilancio debbono essere separatamente esposte le attività e le passività di ciascuna struttura, compresi gli enti e le società di emanazione.
6. I bilanci consuntivi sono approvati previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che ad essi deve allegare la propria relazione.

ART. 24 – Piano Strategico

1. Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è lo strumento fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.
2. Ciascun livello confederale, e cioè la CNA Nazionale, le CNA Regionali e le CNA Provinciali, è tenuto ad adottare il Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema CNA. In particolare, le Unioni partecipano alla definizione del Piano Strategico al corrispondente livello confederale.

TITOLO VI RAPPORTO ASSOCIATIVO NORME DISCIPLINARI - INCOMPATIBILITA'

ART. 25 - Rapporto associativo

1. Tutte le articolazioni componenti il sistema CNA si uniformano al logotipo CNA, così come previsto dal successivo art. 29, seguito dalla relativa denominazione (p.e. CNA Roma Associazione Provinciale; CNA Lazio, CNA Costruzioni).

2. Tutti i soggetti che costituiscono il sistema CNA aderiscono ad esso a tempo illimitato, salvo l'esercizio del diritto di revoca dell'adesione da esercitare nei modi e termini di cui al successivo capoverso, e salva l'ipotesi di scioglimento secondo quanto stabilito dal successivo art. 30 del presente statuto.
3. Gli statuti dei diversi ambiti associativi costituenti il sistema CNA debbono prevedere che la revoca dell'adesione al medesimo sistema CNA debba essere deliberata da almeno due terzi dei rispettivi associati, con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.
4. Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.
5. Il commissariamento non fa venir meno l'autonomia e la soggettività giuridica dei livelli confederali commissariati, i quali rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte dal commissario, da chiunque nominato.
6. Il Codice Etico della CNA deve essere recepito in tutti gli statuti dei soggetti del Sistema CNA, ed è comunque obbligatorio per tutti gli associati ed i dipendenti del sistema stesso.
7. Non oltre tre mesi dopo l'adozione dello Statuto Confederale è predisposto il Regolamento della CNA Nazionale.

ART. 26 – Incompatibilità

1. Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA, di Presidente di Unione è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.
2. Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.
3. Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.
4. Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario Generale.
5. Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.
6. Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai diversi livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.

7. Gli statuti dei livelli confederali del sistema CNA, di CNA Pensionati Nazionale e di CNA FITA Nazionale debbono recepire questo articolo ed estenderne il rispetto a tutte le articolazioni del sistema confederale.

TITOLO VII ENTI CONFEDERALI

ART. 27 - Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani (EPASA)

1. L'EPASA (Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani), legalmente riconosciuto e promosso dalla CNA, opera per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, anche non iscritti alla Confederazione, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini, nelle materie previdenziali, sanitarie, di tutela e di assistenza sociale.
2. L'Ente svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e tra le comunità italiane dei lavoratori autonomi e dipendenti all'estero.
3. Ha inoltre il compito di coadiuvare l'organizzazione promotrice per le funzioni di ricerca, studio e tutela sulla sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, nonché sulle condizioni igieniche ed ambientali dei luoghi di lavoro del territorio.
4. La Direzione della CNA nomina, secondo quanto previsto nello statuto dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente medesimo; decide le indicazioni nominative del Presidente, dei vice Presidenti e del Direttore.
5. La Direzione della CNA approva lo Statuto dell'EPASA; decide sulle eventuali modifiche allo statuto da indicare al Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
6. La Presidenza della CNA indica al Consiglio di Amministrazione dell'EPASA le eventuali modifiche allo Statuto dell'ente medesimo decise dalla Direzione Nazionale della CNA, sentiti i competenti uffici ministeriali.

ART. 28 - Ente Confederale di Istruzione Professionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese (ECIPA)

1. La Confederazione promuove l'Ente Confederale di Istruzione Professionale per l' Artigianato e le Piccole Imprese (ECIPA).
2. L'Ente è costituito al fine di realizzare, nell'ambito della strategia della Confederazione, a livello nazionale e internazionale, assistenza ed interventi di formazione imprenditoriale e manageriale, di aggiornamento tecnico-economico-giuridico, di informazione e di riqualificazione per le imprenditrici e gli imprenditori, di formazione per i dipendenti delle imprese, di formazione all'imprenditorialità per i giovani, di aggiornamento e riqualificazione per quadri tecnici ed i dirigenti della CNA e delle imprese.

3. D'intesa con le CNA Regionali, l'Ente promuove la costituzione - e ne coordina l'attività - di autonomi Enti regionali di Istruzione per l'Artigianato e la Piccola Impresa.
4. La Direzione della CNA nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Ente, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore Generale, i componenti il Collegio dei Revisori dell'Ente medesimo.
5. La Direzione della CNA approva lo Statuto dell'ECIPA e decide in merito ad eventuali modifiche dello stesso.
6. L'Ente è dotato di autonomia economica, finanziaria e patrimoniale. Le sue entrate sono costituite da contributi erogati direttamente dalla CNA Nazionale e da altre risorse scaturite dallo svolgimento delle proprie attività, nonché da lasciti ed altre somme a qualsiasi titolo acquisite.

TITOLO VIII NORME FINALI

ART. 29 - Logotipo e simbolo

1. Il logotipo della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa è costituito dalla sigla CNA. Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l'immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA.
2. L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato dal regolamento, approvato dalla Direzione Nazionale.

ART. 30 - Scioglimento della Confederazione

1. Lo scioglimento della CNA può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta plenaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai tre quarti dei presenti.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA; i beni della CNA che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la CNA.

ART. 31 - Entrata in vigore dello Statuto; regolamento nazionale

1. Le norme contenute nel presente statuto entrano in vigore dalla data di approvazione. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Statuto, la Direzione Nazionale della CNA dovrà approvare il regolamento nazionale.

ART. 32 - Rinvio legislativo

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

ART. 33 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

1. Il presente Statuto della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese, denominata CNA, approvato dall'Assemblea del 22 e 23 ottobre 2009 e dall'Assemblea del 24 novembre 2011, abroga ogni precedente similare normativa.
2. L'Assemblea attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente dell'Assemblea, Ivan Malavasi, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto medesimo, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Le CNA Provinciali, le CNA Regionali, CNA Pensionati Nazionale e CNA FITA Nazionale dovranno rimettere la bozza dei rispettivi statuti, modificati in maniera coerente alle statuizioni del presente Statuto, alla Direzione Nazionale della CNA, la quale, nei tempi più brevi possibili, rimetterà alle stesse il parere, vincolante, sui rispettivi statuti in ordine ai requisiti di ammissione nel sistema CNA. Successivamente, a richiesta della Direzione stessa, dovranno essere rimesse le versioni definitive degli statuti e conservati dalla CNA Nazionale.
2. Nell'ipotesi di mancata adozione o adeguamento dello statuto come stabilito nella presente norma, ciascuna delle CNA Provinciali e CNA Regionali riconosce fin d'ora alla Direzione Nazionale della CNA il diritto di nominare un Commissario, con il compito di provvedere a tutti gli incombeni necessari al fine di consentire la partecipazione, di pieno diritto, della singola CNA Provinciale o CNA Regionale al sistema CNA. Si dà atto che, al momento dell'approvazione del presente statuto, le CNA Provinciali sono le seguenti: Aosta, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano Monza Brianza, Pavia, Varese, Bolzano, Trento, Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino, Perugia, Terni, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Campobasso, Isernia, Avezzano, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina,

Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Cagliari, Gallura, Sulcis, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sassari.

3. I raggruppamenti di interesse costituiti e riconosciuti dalla CNA al momento dell'approvazione del presente Statuto (Assemblea Nazionale CNA del 22 e 23 ottobre 2009) sono: CNA Giovani Imprenditori, CNA Impresa Donna, CNA InProprio; CNA Piccola e Media Industria. Fino alla definizione di nuove norme statutarie o regolamentari, la vita democratica dei raggruppamenti di interesse sarà regolata dalle norme e/o prassi attualmente in essere.
4. Le attuali Unioni costituite e riconosciute dalla CNA al momento dell'approvazione del presente Statuto sono:
 - CNA Alimentare;
 - CNA Artistico e Tradizionale;
 - CNA FITA;
 - CNA Costruzioni;
 - CNA Installazione e Impianti;
 - CNA Federmoda;
 - CNA Produzione;
 - CNA Benessere e Sanità;
 - CNA Servizi alla Comunità;
 - CNA Comunicazione e Terziario Avanzato.
5. Fino all'approvazione degli statuti ai sensi del 1° comma del presente articolo, le attuali associazioni CNA Provinciali e Regionali saranno regolate dai loro vigenti statuti, anche per quanto attiene all'elezione degli organi, salvo per le parti incompatibili con il presente statuto, che trova immediata applicazione.
6. Gli organi attualmente in carica in ogni ambito e livello del sistema CNA resteranno in carica fino al loro rinnovo, che avverrà secondo le norme del presente statuto e di quelle dell'emanando Regolamento Attuativo, nei tempi stabiliti dalla Direzione Nazionale, e, per quanto non previsto, dai vigenti rispettivi statuti.